

# **Insegnamento di una lingua straniera diversa dal tedesco o dall'inglese**

**Ai sensi dell'articolo 56 bis della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006**

**Del. n. 338 del 09/03/2015**

**Insegnamento di una lingua straniera diversa dal tedesco o all'inglese ai sensi dell'articolo 56 bis della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006.**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2015-S116-00070

Reg.delib.n. 338  
Prot. n. 93/2015-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

Insegnamento di una lingua straniera diversa dal tedesco o all'inglese ai sensi dell'articolo 56 bis della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006.

Il giorno 09 Marzo 2015 ad ore 09:45 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**  
Ugo Rossi

Presenti:  
**ASSESSORI**  
Donata Borgonovo Re

Carlo Daldoss

Michele Dallapiccola

Sara Ferrari

Mauro Gilmozzi

Tiziano Mellarini

Assenti:

Alessandro Olivi

Assiste:

LA DIRIGENTE

Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Il relatore comunica,

L'articolo 56 bis comma 1 della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 così come introdotto dalla legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014, al fine di sviluppare un sistema trilingue, stabilisce che il sistema educativo provinciale assicura l'insegnamento delle lingue tedesca e inglese nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il medesimo articolo prevede che l'adozione dell'insegnamento di una lingua straniera alternativa al tedesco o all'inglese, negli istituti scolastici che ne fanno richiesta, possa essere autorizzato dalla Giunta provinciale. Al comma 4 è inoltre previsto che la Provincia garantisce la continuità dell'offerta didattica esistente promuovendo anche l'insegnamento delle altre lingue straniere al fine di assicurare lo sviluppo del loro apprendimento nella scuola trentina.

Il regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali del secondo ciclo (DPP 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg), approvato anche dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, stabilisce all'art. 4 che in Trentino, al fine di portare a compimento i curricoli verticali previsti dai piani di studio provinciali del primo ciclo di istruzione, approvati con il decreto del Presidente dalla Provincia 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg (Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), durante il primo biennio del secondo ciclo, con il quale è assolto l'obbligo di istruzione, viene assicurato l'insegnamento delle lingue straniere europee tedesco e inglese.

Con la deliberazione n. 2055 del 29 novembre 2014, anticipando quanto previsto dall'art. 56 bis della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006, è stato adottato il "Primo stralcio del Piano Trentino Trilingue" diretto a costruire in Trentino un sistema educativo trilingue. Nel suddetto piano, ferma restando l'esigenza di una solida preparazione delle competenze in lingua inglese e tedesca, si considera l'opportunità di mantenere la presenza di altre lingue straniere nel sistema scolastico trentino.

In tale contesto la deroga alla verticalità dei curricoli rispetto alla seconda lingua straniera non può che essere un'eccezione, legata ad esigenze specifiche dei ragazzi (derivanti principalmente dalla continuità con i percorsi scolastici precedenti), nonché alle esperienze già attivate in passato presso la singola istituzione scolastica.

Infatti, proprio sulla base di tali motivazioni, con deliberazione n. 2897 del 27 dicembre 2012, la Giunta Provinciale aveva autorizzato alcune istituzioni scolastiche ad impartire, nel primo biennio, l'insegnamento di una lingua comunitaria diversa dal tedesco. Tali istituzioni scolastiche sono: il Liceo scientifico "L. Da Vinci" di Trento, il Liceo "A. Rosmini" di Rovereto, l'Istituto di istruzione "M. Curie" di Pergine Valsugana e l'Istituto "Don Milani" di Rovereto.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 405, concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento", come modificato dai Decreti Legislativi 24 luglio 1996, n. 433 e 19 novembre 2003, n. 346;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg. "Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della

formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)";

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2897 del 27 dicembre 2012 avente per oggetto "Insegnamento nel primo biennio del secondo ciclo di istruzione di una lingua straniera diversa dal tedesco ai sensi dell'articolo 57 della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006";

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1892 del 3 novembre 2014;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge  
delibera

di consentire, per le motivazioni espresse in premessa, l'adozione dell'insegnamento di una lingua straniera alternativa al tedesco o all'inglese solo in relazione alle esperienze già attivate e che risultano in essere nell'a.sc. 2014/15, ai sensi della deliberazione n. 2897 del 27 dicembre 2012;

di dare pertanto continuità solo alle esperienze in essere presso il Liceo scientifico "L. Da Vinci" di Trento, il Liceo "A. Rosmini" di Rovereto, l'Istituto di istruzione "M. Curie" di Pergine Valsugana e l'Istituto "Don Milani" di Rovereto, subordinatamente alla richiesta di autorizzazione da parte delle Istituzioni anzidette;

di consentire l'offerta di una seconda lingua diversa dal tedesco o dall'inglese ad un numero di classi prime pari al 15% di quelle attivabili sulla base delle iscrizioni alla classe prima della singola istituzione scolastica autorizzata, arrotondando ad una classe in caso di frazioni più piccole, prevedendo, in un'ottica di transizione, che tale percentuale sia pari al 25% fino all'anno scolastico 2017/2018;

di vincolare la scelta di una seconda lingua diversa dal tedesco o dall'inglese alla sua continuità sull'intero quinquennio, con una adeguata riorganizzazione dei curricoli del triennio da parte dell'istituzione scolastica, utilizzando gli spazi di flessibilità disponibili;

di stabilire che l'insegnamento di una seconda lingua straniera diversa dal tedesco o dall'inglese dovrà interessare tutti gli studenti appartenenti alla classe autorizzata, senza comportare articolazioni;

di stabilire che, nel caso di domande di iscrizione superiori al numero di classi autorizzate, ciascuna istituzione scolastica dovrà dare priorità ai ragazzi che mantengono la continuità rispetto all'insegnamento impartito nella scuola secondaria di primo grado di provenienza, procedendo poi per estrazione;

di confermare il prosieguo delle classi già attivate.

LP